



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Pietro CaccialanzaPresidentedott.ssa Martina FlaminiGiudice

dott. Luca Perilli Giudice relatore

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c.,

promosso da

nato a in Iran, il 1974, **codice CUI**, residente in Milano, via Mambretti 33 ed elettivamente domiciliato in viale Regina Margherita, 30, presso lo studio dell'Avvocato Livio Neri, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, sezione 2;

-resistente -

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

FATTO

§ Svolgimento del procedimento

Con ricorso *ex* art. 35 D.Lgs. 25/2008 depositato il 17/05/2019 e notificato, unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice relatore, al Ministero dell'Interno presso la competente Commissione territoriale, nonché comunicato al Pubblico Ministero in sede, il signor contrata di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione al provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Milano, sezione 2, l'11/03/2019 e notificato al ricorrente in data 17/04/2019.

È, dunque, rispettato il termine di legge di trenta giorni per la proposizione del ricorso previsto, a pena di inammissibilità dell'opposizione, dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D.Lgs. 25/2008.

L'amministrazione statale non si è costituita in giudizio, né ha depositato la documentazione utilizzata in fase amministrativa.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con decreto del 17/07/2020, il giudice ha fissata udienza per il giorno 29/09/2020.



All'udienza del 29/09/2020 è comparso personalmente il ricorrente, accompagnato dal difensore e da un interprete volontario. Dopo aver posto al ricorrente alcune domande, il giudice ha deciso di rinnovare il colloquio personale con il ricorrente con l'ausilio di un interprete designato dall'ufficio e ha quindi fissato nuova udienza per il giorno 10/11/2020.

All'udienza del 10/11/2020 si è svolta l'audizione del ricorrente, al termine della quale il giudice si è riservato di riferire al collegio.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 20/01/2020.

§ I fatti di causa

Il ricorrente, sprovvisto di documento di identità, ha affermato di essere cittadino dell'Iran, dichiarato quale Paese di origine all'arrivo, e di avere fatto ingresso in Italia il 26/06/2017, attraverso la frontiera marittima siracusana, giungendo dalla Turchia.

Dopo una permanenza in Germania dal 05/07/2017 al 14/03/2018, il ricorrente ha formalizzato la domanda di protezione internazionale in Italia, registrando il modello *C3* in data 09/04/2018; quanto ai motivi che lo indussero a espatriare e a chiedere la protezione, il ricorrente nulla ha dichiarato in sede di compilazione del questionario, dichiarando di voler riferire nel colloquio davanti alla Commissione territoriale (punto 16 del modello *C3*).

Il ricorrente ha svolto l'audizione davanti alla Commissione territoriale in data 01/02/2019; ha confermato le generalità in precedenza comunicate e ha prodotto le copie dei documenti di identità iraniani.

Alla Commissione territoriale ha dichiarato quanto segue:

- di essere cittadino iraniano, di etnia curda e di religione musulmano sunnita;
- di parlare le lingue curda e farsi e di conoscere un po' anche le lingue araba, inglese, tedesca e italiana;
- di essere nato e cresciuto a
- di avere studiato all'incirca per 18 anni e di aver conseguito una laurea in letteratura della lingua persiana;
- di aver lavorato presso il comune di Sardasht, ricoprendo diversi incarichi;
- di essere orfano di padre, di avere in vita la madre e di avere quattro sorelle e sei fratelli;
- di essere sposato e di avere due figli;
- di aver lasciato l'Iran nel maggio 2017 e di essere giunto in Italia a giugno dello stesso anno.

Quanto ai **motivi** che lo hanno indotto a espatriare, il ricorrente ha dichiarato di aver preso la decisione di lasciare l'Iran a causa della persecuzione da parte del governo per il suo attivismo politico a sostegno della causa curda, portato avanti attraverso la composizione di poesie a tema politico.

I fatti che lo indussero a lasciare il Paese risalgono alla seconda metà del 2016, quando il ricorrente fu dapprima licenziato dal lavoro, senza apparente motivazione, e qualche tempo dopo fu convocato dai servizi segreti che gli chiesero informazioni su una poesia da lui composta e della quale essi erano entrati in possesso. Il ricorrente comprese in quell'occasione di essere stato tradito da un amico al quale aveva, tempo prima, confidenzialmente mostrato e consegnato una copia di una poesia, scritta a sostegno della causa curda. Il ricorrente ha riferito di essere stato convocato dai servizi segreti per cinque volte, picchiato e sottoposto ad atti di tortura e trattenuto per una settimana in isolamento all'interno di una cella. In tali circostanze, egli negò sempre di essere l'autore delle poesie. Offrendo una cauzione, con una garanzia sulla propria abitazione, il ricorrente riuscì a ottenere la scarcerazione e prese la decisione di lasciare l'Iran, affidandosi a un trafficante che lo condusse in Turchia, dove rimase per circa due mesi. Dopo l'ingresso in Italia nel giugno 2017, egli proseguì il viaggio fino in Germania, facendo poi rientro in Italia dopo circa 8/9 mesi.



Chiesto dall'intervistatore di riferire a quali <u>rischi</u> andrebbe incontro in caso di rimpatrio, il ricorrente ha dichiarato di temere di essere condannato a morte o a una lunga detenzione per essere considerato oppositore del governo iraniano e sostenitore della causa curda.

Alle domande di approfondimento poste dalla Commissione territoriale, il ricorrente ha risposto quanto segue.

- Con riguardo alle difficoltà incontrate nel corso della vita per ragioni etniche, il ricorrente ha dichiarato che la popolazione curda, che vive nella sua zona di provenienza nel nord-ovest dell'Iran, non ha la libertà di parola e incontra significative difficoltà nell'accesso ai diritti quali, tra gli altri, la possibilità di studiare nella propria lingua o di celebrare le cerimonie secondo le proprie tradizioni.
- Con riferimento alla propria posizione lavorativa, ha dichiarato di non essere mai stato, in quanto curdo, assunto ufficialmente, nonostante i 16 anni di impiego presso il comune di Sardasht, durante i quali ricoprì prima il ruolo di capo dell'ufficio generale della cooperativa dei tassisti, poi, per un anno, la carica vacante di sindaco e, in seguito, differenti incarichi amministrativi. In un diverso passaggio del colloquio, il ricorrente ha precisato che nel 2016 non fu effettivamente licenziato, bensì non gli venne più assegnato alcun incarico di responsabilità.
- Con riguardo all'attività politica svolta da altri membri della famiglia, ha dichiarato che anche il nonno e il padre, entrambi di etnia curda, erano attivisti politici. Il ricorrente ha riferito di aver cominciato a comporre poesie politiche ai tempi dell'università, nel 1996, e di averlo fatto segretamente per timore di essere scoperto e per non mettere in pericolo il resto della famiglia. Ha aggiunto che la decisione nacque dall'intenzione, peraltro incoraggiata dal padre, di proseguire l'attività di scrittura di poesia già intrapresa dal nonno, che fu in passato arrestato e perseguitato.
- Relativamente all'episodio di condivisione della poesia con la persona che poi lo tradì, il ricorrente ha riferito che si trattò di un curdo, fidato amico di famiglia, al quale egli consegnò una copia di una delle poesie, il cui contenuto riguardava la rivendicazione di diritti da parte del popolo curdo. Il ricorrente ha precisato che quella fu la prima occasione in cui condivise con l'amico al quale raccomandò di prestare particolare attenzione una poesia a tema politico, affermando di aver commesso un errore a fidarsi di lui. Ha, inoltre, ipotizzato che questi, nonostante abbia sempre negato di averlo tradito, possa aver fatto la spia e collaborato con le autorità iraniane per ottenere dei benefici.
- Quanto alle circostanze della prima convocazione, il ricorrente ha raccontato di essersi presentato ai servizi segreti senza particolari timori, perché ipotizzava che il motivo della convocazione fosse inerente a questioni lavorative. In quella occasione, gli agenti gli chiesero di compilare un modulo inserendo dei dati personali, evidentemente con l'intento di mettere a confronto la calligrafia con la copia della poesia in loro possesso, che gli mostrarono però solo nel corso della terza convocazione.
- Il ricorrente ha precisato che nel corso dei primi due interrogatori gli furono poste principalmente domande riguardanti la famiglia e le attività svolte con colleghi e membri del comune nel suo ruolo di rappresentante degli operai, mentre, in seguito, gli agenti si recarono a casa sua e, trovate alcune poesie, lo condussero in carcere e, esercitando violenza su di lui, lo trattennero bendato in isolamento in una cella per una settimana, sottoponendolo a continui interrogatori.
- Relativamente alla dinamica della scarcerazione, il ricorrente ha spiegato che il giudice al quale la moglie si rivolse per ottenere informazioni, la informò della possibilità di liberazione dietro pagamento di una cauzione, una volta stimato il valore della casa della famiglia.



- Alla richiesta di chiarimenti sulla mancanza di prove documentali sulla vicenda giudiziaria, il ricorrente ha risposto che tutto avvenne tramite i servizi segreti e che non gli fu direttamente rilasciato alcun documento, così come "fanno con gli attivisti politici" (pagina 11 verbale di audizione). Ha precisato di essere invece entrato in possesso delle copie dei documenti di identità grazie all'aiuto del cognato e di avere riscritto le poesie andata perse, che egli conosceva a memoria e con il supporto di alcune fotografie spedite dalla moglie via telefono.
- Interrogato sulle conseguenze della sua fuga, egli ha dichiarato di sapere che la casa e i conti bancari sono stati sequestrati dopo la sua partenza. Mentre nei primi mesi la moglie e i figli furono in alcune occasioni interrogati e furono costretti a cambiare per tre volte abitazione, attualmente essi non hanno più problemi in relazione alla sua vicenda personale, perché la moglie ha comunicato alle autorità di essersi separata dal ricorrente e di non avere più alcuna notizia di lui.

Il ricorrente ha, infine, riferito d di aver avuto problemi di natura etnica anche nel centro di accoglienza di Colonia in Germania, perché una persona, ostile alla popolazione curda, aggredì lui e un amico.

§ Il diniego della Commissione territoriale

La Commissione territoriale ha considerato credibili la nazionalità curdo-iraniana del ricorrente, in linea con il suo profilo etno-linguistico.

Ha invece ritenuto non credibile quanto dedotto a proposito dell'arresto da parte dei servizi segreti iraniani perché accusato di opposizione al regime, e i conseguenti timori in caso di rientro in Iran, in ragione dell'incoerenza della scelta di condividere con altri le poesie fino a quel momento tenute nascoste e della non verosimiglianza sia della dinamica della scarcerazione su cauzione, sia del fatto che, dopo l'uscita dal Paese, nessun familiare abbia subìto alcuna ripercussione.

Per tali motivi, la Commissione ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato per non credibilità dei fatti narrati, così come ha valutato non emergere elementi sufficienti a provare il rischio effettivo di un danno grave come indicato dall'art. 14 lettere a) e b) D. Lgs. 251/2007. Ha parimenti escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria lettera c), affermando non sussistere nella zona di provenienza del ricorrente una situazione qualificabile come contesto di violenza indiscriminata all'interno di conflitto armato, in considerazione delle informazioni contenute nelle seguenti fonti: 1) Amnesty International, AI World Report 2017/18 – The State of the World's Human Rights – Iran; 2) Human Rights Watch, World Report 2019 – Iran; 3) US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2017 – Iran; 4) ACCORD, Iran: COI Compilation, July 2018.

La Commissione ha, poi, escluso che il ricorrente, cresciuto in una zona a prevalenza curdosunnita e avendo avuto la possibilità sia di seguire un solido percorso di studi sia di accedere a diverse opportunità lavorative, abbia subìto episodi di discriminazione in ragione della sua appartenenza all'etnia curda.

La Commissione ha, infine, svolto una valutazione del rischio per i cittadini iraniani di rientro nel Paese a seguito di uscita irregolare, con consultazione di fonti internazionali.

Essa ha concluso non rilevando circostanze tali da giustificare l'accesso a forme di protezione complementare previste dalla legge.

§ I motivi del ricorso

Nel ricorso, la difesa ripercorre i fatti così come narrati dal ricorrente in sede di audizione di fronte alla Commissione territoriale.

Nel merito, la difesa contesta le conclusioni di non credibilità del racconto, raggiunte dalla Commissione territoriale e afferma il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato, in considerazione, in primo luogo, del profilo etnico-religioso del ricorrente (curdo



iraniano di religione sunnita), ritenuto credibile dalla Commissione territoriale e, quindi, per la veridicità delle dichiarazioni relative alla sua attività di sostegno alla minoranza curda in Iran.

In subordine, chiede che al ricorrente sia riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria sotto il profilo delle lettere a) e b), perché egli corre il rischio di essere condannato alla pena di morte come conseguenza della manifestazione di dissenso politico o a forme di trattamenti inumani e degradanti, già subiti in passato.

In ulteriore subordine, la difesa chiede il riconoscimento della protezione umanitaria in considerazione degli elementi di vulnerabilità che emergono dall'essere stato sottoposto, per lungo tempo, a sfruttamento lavorativo, senza mai ottenere un formale riconoscimento della propria attività lavorativa; nonché a maltrattamenti, a causa della sua appartenenza etnica curda; e per essere stato privato della libertà di esprimere la propria inclinazione poetica e i personali orientamenti e idee politiche e religiose.

La difesa conclude chiedendo, in estremo subordine, l'accertamento del diritto all'asilo costituzionale.

§ La difesa della Commissione territoriale

La Commissione territoriale non si è costituita nel procedimento né ha prodotto la documentazione utilizzata in fase amministrativa.

§ Udienza di comparizione delle parti

All'udienza dell'11 novembre 2020, fissata per la mera comparizione delle parti, il ricorrente ha risposto ad alcune domande poste dal Giudice, dichiarando:

- di non aver pensato di raggiungere il fratello che all'epoca di trovava a Erbil, in Iraq, perché non lo riteneva un territorio sicuro, in quanto sopposto al controllo degli iraniani e a loro facilmente accessibile.
- A proposito dell'accusa penale a lui rivolta all'atto dell'arresto, il ricorrente ha spiegato di essere stato accusato di attività propaganda politica contro il regime, secondo una legge iraniana che prevede la detenzione per tale reato.
- Quanto alla condizione di vita in Italia, egli ha dichiarato di vivere in accoglienza, di svolgere lavori di pulizia in nero, trovandosi nell'impossibilità di lavorare regolarmente in assenza di un permesso di soggiorno stabile e di essere impegnato nello studio della lingua italiana.

§ Udienza con audizione personale del ricorrente

All'udienza del 10/11/2020, svoltasi in lingua curda sorani alla presenza di un mediatore culturale, , il ricorrente ha risposto alle domande del giudice, innanzitutto confermando che le poesie prodotte in copia nel giudizio, in lingua curda, hanno carattere politico e che una di esse è la copia della poesia finita nelle mani dei servizi segreti. Ha precisato che le pagine sulle quali i testi sono scritti riportano una data successiva alla sua partenza dall'Iran, perché si tratta di trascrizioni da lui eseguite all'arrivo in Europa, sulla base di fotografie inviate dalla moglie, mentre il documenti in possesso della polizia è la copia che egli scrisse anni fa per l'amico.

Il contenuto di due poesie a sfondo politico, da egli scritte durante il periodo universitario, è stato in seguito tradotto dall'interprete di lingua curda sorani e trascritto nel verbale di udienza (pagina 1 e 2). Dalla lettura dei testi emerge un'esortazione rivolta al popolo curdo a prendere consapevolezza dei propri diritti e libertà e a lottare per essi.

Il ricorrente ha, poi, dichiarato che anche il nonno e il padre combatterono in passato per i diritti dei curdi. In particolare, approfondendo il profilo del nonno Saied Kamel Emam Zanbili, a proposito del quale è possibile reperire informazioni online, il ricorrente ha dichiarato che egli



fu impegnato al fianco di Qazi Muhammad¹, nella lotta per i diritti della popolazione curda, fu incarcerato per alcuni anni e poi condannato a morte, salvo poi essere graziato. Il ricorrente ha poi mostrato una pagina internet dedicata al nonno, inserita nel fascicolo cartaceo. Con riferimento al padre, ha dichiarato che anch'egli fu messo in carcere nella città di Urmia per tre anni e sei mesi a causa dell'attività politica svolta.

Chiesto di approfondire le circostanze dello svolgimento della propria attività politica, il ricorrente ha riferito di non aver mai, seppur intenzionato, condiviso le proprie poesie con il Partito Democratico del Kurdistan iraniano, che egli supportava segretamente, senza esserne mai stato formalmente iscritto. Ha dichiarato inoltre di essere stato invitato, una volta giunto in Germania, a operare per il partito, ma di essersi rifiutato.

Il ricorrente ha poi affermato che i colleghi, amici e vicini erano a conoscenza della sua attività di poeta, seppur egli non dicesse di essere l'autore di ciò che leggeva loro. Ha, inoltre, ribadito che la condivisione con l'amico fu l'unica circostanza in cui egli mostrò o consegnò direttamente ad altri una sua produzione e ha precisato di continuare tuttora l'attività poetica, pubblicando le poesie su Facebook con l'uso di uno pseudonimo.

In merito alle convocazioni e all'arresto, ha risposto di essere stato convocato dalla polizia e di essere stato sottoposto a interrogatori sull'origine della poesia e di avere sempre negato di esserne l'autore; che il suo arresto avvenne dopo che la polizia, in seguito ad una perquisizione della sua abitazione, vi trovò alcune delle sue poesie. Secondo le sue dichiarazioni, si trattò di un arresto condotto arbitrariamente, in assenza di un'accusa formale nei suoi confronti; il ricorrente ha riferito di soprusi e atti di tortura subiti nel corso della prigionia. Ad approfondimento delle vicende relative alla scarcerazione, il ricorrente ha precisato di non avere pagato alcunché, ma di aver messo come garanzia per la propria libertà condizionale la propria casa, della quale il governo si sarebbe impossessato qualora egli non si fosse presentato a una successiva convocazione. Ha precisato che ciò effettivamente accadde e che, prima della sua fuga, la famiglia si trasferì in un altro luogo. Ha infine ribadito che in Iran è comune che agli interessati non sia rilasciata documentazione relativa a indagini della polizia e arresti.

Quanto alla propria attuale condizione di vita, ha affermato che la moglie e i figli, con i quali egli è in contatto, vivono con la suocera e sono mantenuti dal cognato.

Ha confermato di essere stato oggetto di un tentativo di accoltellamento nel centro di accoglienza in Germania; ha anche confermato quanto dichiarato durante la precedente udienza in merito alla sua situazione abitativa e lavorativa in Italia.

Al termine dell'udienza, la difesa si è riportata agli atti, insistendo nelle conclusioni del ricorso, e ha dato atto del deposito della delibera di ammissione al gratuito patrocinio, chiedendo la liquidazione dei compensi.

§ Il ricorrente risulta essere stato ammesso al **patrocinio** a spese dello Stato con delibera n. 2019/4620 del 18/07/2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che la presente opposizione non è tecnicamente un'impugnazione, perché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ma è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda avanzata ed esaminata in sede amministrativa.

¹ Qazi Muhammad è stato il politico di riferimento del movimento curdo in Iran, che guidò dal 1942 al 1947. Fu il fondatore del Partito Democratico del Kurdistan e Presidente della cosiddetta Repubblica di Mahabad, nel 1947 fu impiccato in seguito a condanna di una corte di giustizia militare dell'Iran.



L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria a norma del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 comma 6 T.U.I.

§ Sull'attività istruttoria

In conformità con il principio di diritto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, terza Sezione, in causa C -560/2014, sentenza resa il 9 febbraio 2017, punto 57, secondo cui: "deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda", il giudice, ritenendo necessario raccogliere ulteriori informazioni con riferimento alla vicenda personale del ricorrente e chiarire alcuni passaggi del suo racconto, ha disposto il rinnovo del colloquio personale.

All'esito dell'udienza, il collegio ritiene di avere a disposizione tutti gli elementi necessari ai fini della decisione e che la fase di raccolta dei fatti e delle prove rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale e delle subordinate istanze sia da considerarsi chiusa.

§ Sul diritto a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato

Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il D.lgs. n. 251/2007, che sia adeguatamente dimostrato un fondato timore di subire:

- atti persecutori come definiti dall'art. 7²;
- da parte dei soggetti indicati dall'art. 5³;
- per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8⁴.

Nel presente caso, il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione internazionale il timore di essere condannato a morte o a una prolungata pena detentiva perché considerato, in ragione della sua attività di poeta, un sostenitore della causa curda nonchè oppositore politico del governo iraniano.

I fatti allegati integrano, in via astratta, gli elementi costituitivi della fattispecie del rifugio: 1) l'atto persecutorio personale e diretto - della gravità richiesta dall'art. 7 del D.Lgs. 251/2007 -, nel caso rappresentato dalle violenze e torture subite in passato da parte della polizia iraniana nonché della detenzione futura per le sue opinioni politiche; 2) l'opinione politica come motivo della persecuzione, ossia uno dei motivi previsti dall'art. 8; 3) l'agente di persecuzione di natura statale, individuato nello Stato dell'Iran, agente così riconducibile alle ipotesi dell'articolo 5 del D.Lgs. 251/2007.

Al fine di verificare la fondatezza del timore espresso, il collegio procede alla valutazione della credibilità delle dichiarazioni, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 3 comma 5 del D. Lgs. 251/2007, come interpretato dalla Corte di cassazione, secondo cui "La valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle

⁴ Gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica.



² Come definiti dall'art. 7: si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti.

³ Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto sociopolitico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi" (Cass. n. 16202/2012).

Trattandosi di una domanda presentata da un cittadino iraniano appartenente a una delle minoranze etniche e linguistiche presenti nel Paese, si ritiene necessario una preliminare valutazione del rischio di persecuzione sotto il profilo della nazionalità di appartenenza. Il ricorrente allega infatti una serie di discriminazioni subite nel corso della propria vita, con particolare riferimento all'impossibilità di utilizzare la propria lingua madre o di coltivare le tradizioni curde, e un limitato accesso ai diritti - lavorativi, sociali e culturali - rispetto al resto della popolazione iraniana ("Noi curdi non abbiamo la possibilità di parola" e ancora "Non abbiamo i diritti che hanno i cittadini normali" pagina 5 verbale di audizione).

La Commissione territoriale ha escluso l'esistenza di una tale condizione di discriminazione, in quanto egli avrebbe avuto accesso a un percorso di studi di oltre 18 anni, conclusosi con una laurea, e a una stabile posizione lavorativa presso il comune di Sardasht.

Con riferimento al motivo di persecuzione basato sulla nazionalità, l'art. 8 del D.Lgs 251/del 2007, alla lettera c) stabilisce che il concetto di «nazionalità» riferisce non sialla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, esclusivamente ma designa. particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato. Il concetto di nazionalità è poi ulteriormente chiarito dal manuale dell'alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), in cui si legge quanto segue: "Il termine «nazionalità» non si deve intendere solo nel senso giuridico di «cittadinanza». Esso designa altresì l'appartenenza ad un gruppo etnico o linguistico e può talvolta coincidere in parte con la nozione di «razza». La persecuzione per motivi di nazionalità può consistere in atteggiamenti ostili ed in misure pregiudizievoli dirette contro una minoranza nazionale (etnica, linguistica). In talune circostanze si può temere a ragione di essere perseguitati per il solo fatto di appartenere a questa minoranza⁵".

Orbene i curdi, etnia cui appartiene il ricorrente, sono appunto una minoranza nazionale etnica ma anche linguistica, perché la lingua curda è una lingua indoeuropea del gruppo delle lingue iraniche nord-occidentali, diversa dalla lingua persiana (farsi) parlata dalla maggior parte della popolazione ed utilizzata ufficialmente dal governo e nel sistema educativo del Paese⁶.

L'Home Office del Regno Unito ha redatto, nel gennaio del 2018, un ampio rapporto sull'evoluzione della relazione tra Governo iraniano e minoranza curda (Country Policy and Information Note Iran: Kurds and Kurish political groups⁷). La fonte riporta che i curdi rappresentano circa il 10% della popolazione dell'Iran, Paese abitato da oltre ottanta milioni di

⁷ UK Home Office: Country Policy and Information Note Iran: Kurds and Kurdish political groups, January 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2002538/CPIN - IRN - Kurds and Kurdish pol groups.pdf,



⁵ Manuale UNHCR, alla nota 107, punto 74.

⁶ UK Home Office: Country Policy and Information Note Iran: Kurds and Kurdish political groups, January 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2002538/CPIN - IRN - Kurds and Kurdish pol groups.pdf, pagina 12

persone, e sono concentrati per lo più nell'area nord-occidentale del Paese, in un territorio che i curdi chiamano Kurdistan⁸, dal quale proviene il ricorrente.

Amnesty International⁹, Freedom House¹⁰ and il Dipartimento di Stato americano¹¹ concordano, nei loro rapporti annuali, nel riferire varie forme di discriminazione nei confronti della minoranza curda, che variano da limitazioni all'accesso all'impiego, a discriminazioni nei diritti all'abitazione e alla proprietà della terra, all'accesso agli uffici pubblici, all'esercizio dei diritti civili e politici, alle restrizioni all'uso della lingua madre fino al divieto di pubblicazioni di libri in lingua curda (come nel caso del ricorrente).

Tali CoI offrono dunque un riscontro esterno (lettera c dell'articolo 3 quinto comma del d. Lgs. 251 del 2007) alle affermazioni del ricorrente per le quali egli fu soggetto a discriminazioni, per essere stato mantenuto in una situazione di incertezza e precariato nella propria attività lavorativa presso l'amministrazione di Sardasht. Esse giustificano, inoltre, la sua cautela nel mantenere riservate le proprie composizioni poetiche, perché le mere pubblicazioni in lingua curda possono attrarre l'attenzione avversa del governo, che può trasformarsi in autentica persecuzione quando tali pubblicazioni abbiano carattere politico.

Tuttavia, osserva il collegio che tali discriminazioni non hanno raggiunto nel caso del ricorrente una gravità tale da rappresentare, di per sé, un atto persecutorio (ai sensi dell' art. 7 citato), avendo egli comunque avuto la possibilità di studiare, di formarsi una famiglia e lavorare.

Non si ravvisa pertanto, nel caso in esame, una persecuzione personale e diretta per ragioni di nazionalità.

Tali discriminazioni rilevano tuttavia, unitamente ad altre circostanze che verranno in seguito approfondite, per dare consistenza agli atti persecutori (la somma di diverse misure, il cui impatto si risolve in una grave violazione dei diritti umani fondamentali – art. 7 cit.-), che giustificano il riconoscimento del rifugio per ragioni politiche.

Con riferimento alla persecuzione per ragioni politiche, il ricorrente ha provato con la produzione dei documenti al giudice, la sua attività di scrittura di poesie a tema politico: oltre a depositare numerose pagine di testi da egli scritti a mano in lingua curda, a leggerne alcune in udienza con l'ausilio dell'interprete -e riportate nel verbale dell'udienza-, il ricorrente ha offerto una descrizione dettagliata degli inizi di tale attività, avvenuti in concomitanza con il periodo universitario, circostanza peraltro del tutto compatibile con gli studi di letteratura persiana che egli all'epoca seguiva. Altrettanto articolata e convincente è la ricostruzione delle motivazioni che lo avrebbero indotto ad avvicinarsi alla scrittura a sfondo politico, ossia la tradizione familiare di impegno politico ("Visto che nella mia famiglia mio padre e mio nonno erano attivisti politici io ho continuato le loro attività" pagina 6 verbale di audizione) e il fatto che anche il nonno paterno fosse stato in passato un poeta, nonché l'incoraggiamento del padre a portare avanti tale attività di famiglia ("A mio padre piaceva molto e mi incoraggiava a fare questa attività, lui voleva che diventassi come mio nonno. Anche perché anche lui faceva attività politiche" pagina 6 verbale di audizione).

Parallelamente all'attività di scrittura, il ricorrente ha riferito di aver inoltre ricoperto, nell'ambito della propria occupazione lavorativa all'interno del comune di Sardasht, il ruolo di rappresentante degli operai del comune, lottando e facendosi portavoce dei diritti di colleghi e altri lavoratori. Tale affermazione risulta coerente con il profilo personale del richiedente protezione.

¹¹ USSD, Country Reports on Human Rights Practices – Iran, aprile 2018



⁸ UK Home Office: Country Policy and Information Note Iran: Kurds and Kurdish political groups, January 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2002538/CPIN - IRN - Kurds and Kurdish pol groups.pdf, pagina 11

⁹ Al, Iran 2017- 2018 report, 22 febbraio 2018,

¹⁰ Freedom House, 'Freedom in the World, Iran: profile 2018

Orbene, tale impegno politico del ricorrente, svolto, come da egli stesso dichiarato, in maniera del tutto indipendente rispetto ai partiti politici curdi ("Non ero iscritto al Partito Democratico del Kurdistan [...] Non svolgevo attività politica ma scrivevo poesie di contenuto politico" pagina 2 verbale di udienza), integra i requisiti per essere considerato attività politica, ai sensi della Convenzione di Ginevra e della legge italiana.

L'articolo 8 del D.Lgs. 251/2007 al comma 1 lettera e) stabilisce che il concetto di opinione politica "si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti". La nozione di opinione politica va in termini estensivi, in maniera da garantire piena tutela ai diritti quale la libertà di pensiero e di coscienza, di opinione ed espressione e di riunione e associazione, diritti umani fondamentali strettamente connessi all'espressione di un'opinione politica¹². Anche il manuale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati afferma che tale concetto debba essere inteso in senso lato, sì da includere tutte le opinioni su qualsiasi questione in cui lo Stato, del governo, la società o la politica siano coinvolti¹³. Secondo la *Judicial Analysis* dell'Ufficio Europeo dell'Asilo (EASO), possono essere considerate manifestazione di un pensiero e di un'affiliazione politica anche azioni di basso livello e non apertamente politiche¹⁴. Trasferendo questi concetti al contesto politico dell'Iran, le fonti confermano¹⁵ le che l'attività politica, anche di "basso livello", come per esempio il semplice possesso di volantini a sostegno dei diritti dei curdi, se scoperta, comporta il rischio di persecuzione.

Alla luce di tali considerazioni, il chiaro contenuto politico delle poesie scritte, trattandosi di messaggi di invito al popolo curdo ad agire contro il governo iraniano e a battersi per i propri diritti, come ampiamente spiegato dal ricorrente sia in sede amministrativa ("In questa poesia il mio interlocutore era il popolo curdo e chiedevo loro fino a quando volessero rimanere in silenzio, senza darsi da fare per cambiare la situazione. In questa poesia avevo incoraggiato il popolo curdo ad alzarsi e riconquistare il suo terreno dal governo iraniano. Parlavo della libertà e di prendere i nostri diritti dal governo" pagina 7 verbale di audizione) sia in sede giudiziale (cfr. traduzione delle poesie alle pagine 1 e 2 verbale di udienza), rende l'attività di scrittura da egli svolta per un periodo di tempo di oltre vent'anni una concreta espressione di convinzioni politiche contrarie a quello delle autorità di governo del Paese di origine.

Se, per le ragioni sopra elencate, quanto riferito in merito all'attività di scrittura soddisfa i criteri di completezza e approfondimento richiesti dalla legge – lettere a) e b) dell'articolo 3 comma 5 D.Lgs. 251/2007 – e integra il presupposto della motivazione politica alla base del timore di persecuzione, meno convincenti appaiono invece le dichiarazioni relative al fatto che tale attività sia, nel 2016, venuta all'attenzione delle autorità e che il ricorrente sia stato, come conseguenza, vittima di passati atti persecutori. Emergono infatti dal racconto sulle modalità di scoperta dell'attività da parte delle autorità e sulle successive azioni intraprese contro di lui dai

¹⁶ UK Home Office: Country Policy and Information Note Iran: Kurds and Kurdish political groups, January 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2002538/CPIN - IRN - Kurds and Kurdish pol groups.pdf, pagina 8



¹² European Asylum Support Office, *Un'analisi giuridica Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE)*, 2018, https://easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_it.pdf

¹³ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, April 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, rinvenibile al seguente link: https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html

¹⁴ European Asylum Support Office, *Un'analisi giuridica Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE)*, 2018, https://easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_it.pdf, pagina 56
¹⁵ Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), *HB (Kurds) Iran CG [2018] UKUT 430 (IAC)*, 12 December

2018,
http://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/uk/cases/UKUT/IAC/2018/430.html&query=(iran)+AND+(HB)

servizi segreti diversi incongruenze, sia pur nel contesto di un racconto complessivamente credibile (lettera e dell'articolo 3 comma 5 del D. lgs. 251/2007).

Il ricorrente è, in primo luogo, a più riprese incoerente nella descrizione del livello di segretezza dell'attività poetica: se in un primo momento egli ha infatti dichiarato di avere sempre tenute "nascoste le poesie perché non volevo mettere in pericolo la mia famiglia [...] Non avevo il coraggio di fare vedere a nessuno le mie poesie politiche" (pagina 6 verbale di audizione) e che la condivisione della poesia con l'amico che poi lo tradì fu "un errore mio, mi sono fidato di questo mio amico e ho letto la poesia per lui, però altre poesie non avevo mai il coraggio di leggerle per gli altri" (pagina 8 verbale di audizione), in un successivo passaggio del colloquio egli ha invece raccontato che quella "non era la prima volta che leggevo una poesia politica per qualcuno, le avevo lette ad alcuni di cui mi fidavo" (pagina 12 verbale di audizione). Invitato dal Giudice a chiarire la contraddizione, in sede di udienza il ricorrente ha fornito un'ulteriore versione, dichiarando di aver recitato per altri alcune poesie a tema politico, senza però rivelare di esserne l'autore (pagina 2 verbale di udienza).

Come, peraltro, rilevato anche dalla Commissione, il ricorrente non ha inoltre offerto una spiegazione convincente alla decisione non solo di leggere la poesia all'amico, bensì di consegnargli una copia cartacea della stessa: tale circostanza, ricondotta genericamente a un errore dovuto all'entusiasmo e alla fiducia riposti nell'amico, appare in netto contrasto con la prudenza e le cautele adottate fino a quel momento, che gli avevano impedito – per un periodo di oltre 20 anni – di stamparle o condividerle con altri, in attesa del "momento giusto per poter uscire dall'Iran, andare in Iraq e poterle stampare o mandare alla nostra organizzazione politica curda" (pagina 8 verbale di audizione).

Tali incongruenze lasciano dubbi sulla persecuzione passata ed in particolare sulla causa scatenante tale persecuzione, sebbene egli descriva con coerenza le tre convocazioni da parte della polizia, il ritrovamento degli scritti in seguito ad una perquisizione della sua abitazione, l'arresto e le violenze subite. Si tratta, inoltre, di arresto e violenze compatibili non solo con il suo profilo di oppositore politico ma anche con il suo profilo di appartenenza ad una famiglia che ha una lunga tradizione di opposizione politica, certamente nota alle autorità, per quanto si dirà in seguito.

Quanto poi agli ulteriori rilievi di non credibilità, sollevati dalla Commissione territoriale, e relativi sia alla dinamica della scarcerazione su cauzione, sia al fatto che, dopo l'uscita dal Paese, nessun familiare abbia subìto alcuna ripercussione, essi non sono argomenti convincenti. Il primo quello, relativo alla scarcerazione, non è basato su informazioni del Paese di origine contrarie. Un rilascio dietro cauzione, nel caso di specie una garanzia sulla casa, al fine di prevenire l'allontanamento dell'indagato è di per sé una circostanza plausibile. L'ulteriore argomento della mancanza di ripercussioni sulla famiglia è privo di forza logica, considerato che nulla del racconto porta a ritenere che i familiari del ricorrente fossero coinvolti nel suo impegno politico e non è confermato dalle fonti rinvenute dal Tribunale, secondo le quali non è appunto possibile stabilire se familiari di ex o attuali attivisti curdi siano presi di mira dalle autorità, né se sia messo in atto un sistematico *targeting* nei loro confronti da parte delle autorità, in quanto le forze di sicurezza agiscono in modo estremamente diversificato¹⁷.

In definitiva, un racconto dettagliato, in gran parte coerente e riscontrato da documenti, dalla storia familiare del ricorrente e da fonti esterne (lettere a, b e c del comma 5 dell'art. 3 del D.lgs 251 del 2007), soffre di alcune significative incongruenze (lettera c del comma 5). Esse, tuttavia, nel contesto di un racconto complessivamente "attendibile" non sono idonee ad

¹⁷ DRC - Danish Refugee Council; DIS - The Danish Immigration Service (Author), published by DIS – Danish Immigration Service: Iran: *Issues concerning persons of ethnic minorities, including Kurds and Ahwazi Arabs*, 23 febbraio 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1426253/1788 1520517984 issuesconcerning-persons-of-ethnic-minorities-including-kurds-and-ahwazi-arabs.pdf



_

inficiarne la credibilità, alla luce della lettera e) dell'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 251 del 2007, da intendersi quale "norma di chiusura" del sistema di valutazione della prova fondata sulla credibilità del racconto.

Quand'anche non si ritenesse credibile la persecuzione passata, lo stato di rifugiato dovrebbe comunque essere riconosciuto per un fondato rischio di persecuzione nel caso di rimpatrio per le ragioni seguenti.

Nel paragrafo 83 del sopracitato manuale, l' *UNHCR* evidenzia che un richiedente protezione, per dimostrare la fondatezza del proprio timore, non è necessariamente tenuto a dimostrare che le autorità fossero a conoscenza della sua opinione politica prima dell'allontanamento dal Paese. Questi potrebbe, infatti, averla tenuta nascosta e non aver quindi subito alcuna discriminazione o persecuzione¹⁸. Pur in tale circostanza, non è, in ogni caso, possibile escludere che l'opinione fino a quel momento taciuta o celata possa in futuro diventare motivo di persecuzione¹⁹. Il collegio ritiene dunque che la certa attività "politica" svolta in Iran e continuata in Italia renda il ricorrente un soggetto esposto al rischio di persecuzione, qualora, in caso di rientro, le autorità fossero o dovessero entrare in possesso dei suoi scritti.

Quanto alla fondatezza del rischio di persecuzione, le fonti riferiscono di una generale attività di monitoraggio condotta dal governo iraniano nei confronti degli attivisti curdi, siano essi membri o sostenitori di partiti politici curdi o attivisti che operano in maniera indipendente²⁰. L'attenzione delle autorità è rivolta a qualsiasi tipo di attivismo, incluso quello civile e culturale²¹. Inoltre, anche laddove l'attività svolta da un singolo attivista non sia ricondotta—come nel caso in esame – ad azioni di gruppi politici, le autorità tendono in ogni caso a ipotizzare l'affiliazione della persona a un partito²². Secondo quanto emerge dalle fonti citate in un report dello *Human Rights Council*, un elevato numero degli arresti condotti nel Paese riguarda membri di gruppi etnici e religiosi minoritari, inclusi quindi i curdi²³.

In linea, pertanto, con quanto affermato dalle fonti, un qualsiasi tipo di attività svolta, pur di basso profilo e non connessa all'azione di gruppi politici, unitamente al fattore etnico, rende fondato il pericolo di essere vittima di azioni condotte in maniera arbitraria dai servizi segreti, circostanza che propriamente riflette la condizione del ricorrente

Il collegio ritiene inoltre che il rischio per il ricorrente in caso di rientro in Iran acquisisca ulteriore concretezza in considerazione di altri due fattori: da un lato, l'appartenenza del ricorrente a una famiglia con alle spalle decenni di tradizione di militanza politica e, dall'altro, la presentazione di una domanda di protezione per motivi politici all'estero, fatto che unitamente al profilo etnico - lo espone, secondo le fonti di seguito riportate, a un maggiore rischio di controllo e intervento da parte delle autorità.

Per quanto riguarda il primo punto, si osserva la globale completezza ed esaustività delle informazioni fornite sulla figura del nonno paterno che fu, in passato, attivista per la causa

²³ HRC – UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights): Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran; Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran [A/HRC/40/67], 30 gennaio 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2003611/a hrc 40 67 E.pdf, paragrafo 10, pagina 3



¹⁸ UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*, April 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4, disponibile al seguente link: https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html, pagina 25 paragrafo 83

¹⁹ *Ibid.*, paragrafo 82

²⁰ DRC - Danish Refugee Council; DIS - The Danish Immigration Service (Author), published by DIS – Danish Immigration Service: *Iran: Issues concerning persons of ethnic minorities, including Kurds and Ahwazi Arabs*, 23 febbraio 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1426253/1788_1520517984 issuesconcerning-persons-of-ethnic-minorities-including-kurds-and-ahwazi-arabs.pdf

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*.

curda e, anch'egli come il nipote, poeta politico. In primo luogo, il ricorrente ha fornito una descrizione precisa e approfondita delle vicende che ebbero come protagonista il nonno, in particolare la sua vicinanza al leader politico curdo Qazi Muhammad²⁴, la sua partecipazione alla rivoluzione di Mahabad²⁵ e le circostanze della condanna al carcere e poi a morte. Secondariamente, il ricorrente è stato in grado di mostrare fonti di informazione che riflettono quanto riferito sul nonno, il signor Saied Kamel Emam Zanbili, con il quale egli effettivamente condivide il cognome. Il livello di dettaglio e approfondimento, la generale coerenza emersa nel riferire della famiglia e la presenza di fonti di informazioni che corroborano quanto dichiarato permettono quindi di ritenere credibili le informazioni sulla sua famiglia e credibile il passato di impegno politico a sostegno della causa curda, da parte prima del nonno e poi del padre. La credibilità della tradizione familiare di militanza politica rende certamente il ricorrente più esposto all'eventualità di subire controlli in caso di rientro nel Paese.

In secondo luogo, dissentendo il collegio su questo punto da quanto argomentato dalla Commissione territoriale, il fatto che il ricorrente – cittadino iraniano di etnia curda – abbia presentato all'estero una domanda di protezione, peraltro avanzando una ragione politica alla base della persecuzione temuta, rappresenta un aggiuntivo fattore di esposizione al rischio di atti persecutori in caso di rimpatrio.

La Commissione territoriale ha escluso la presenza di un rischio per il ricorrente in caso di rientro seguito a un'uscita illegale dal Paese, citando due fonti di informazione, rispettivamente il report del 2016 dello UK Home Office, relativo alle uscite illegali dall'Iran, e il report del Dipartimento australiano per gli Affari Esteri e il Commercio (DFAT), nel passaggio in cui questo riferisce, sulla base di fonti primarie risalenti al 2013, che le autorità iraniane pongono poca attenzione sui richiedenti protezione respinti che fanno rientro in patria. Le fonti aggiornate consultate dal Tribunale offrono, invece, un quadro diverso rispetto a quanto descritto dalla Commissione territoriale: secondo quanto riportato dal Danish Immigration Service, le autorità tendono a nutrire sospetti di attivismo politico nei confronti di tutti i curdi. Pertanto, se un curdo lascia il Paese senza permesso, c'è il rischio che aumenti il sospetto nei suoi confronti e l'atto di lasciare il Paese può essere considerato come una prova dell'attivismo²⁶. La fonte riferisce che le attività politiche portate avanti in Europa, come per esempio l'espressione di critica nei confronti della libertà politica in Iran in un blog o in altri media online, o ancora il fornire informazioni a media stranieri, possono condurre a problemi in caso di rientro nel Paese. Tuttavia, i rischi ai quali si potrebbe andare incontro dipendono dal contenuto e dalla portata delle attività svolte all'estero, nonché dal livello di attivismo della persona al ritorno in Iran²⁷. Secondo una delle fonti citate dal *Danish Immigration Service*, coloro che fanno ritorno in Iran dopo un periodo di permanenza in Europa sono soggetti a un grado più elevato di controllo da parte delle autorità rispetto a chi rientra dal Kurdistan iracheno. Un'altra fonte ha affermato che un individuo che ha presentato domanda di asilo all'estero sarà tendenzialmente sottoposto a un interrogatorio relativo al motivo per cui ha

²⁷ DRC - Danish Refugee Council; DIS - The Danish Immigration Service (Author), published by DIS – Danish Immigration Service: *Iran: Issues concerning persons of ethnic minorities, including Kurds and Ahwazi Ara*bs, 23 February 2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1426253/1788 1520517984 issuesconcerning-persons-of-ethnic-minorities-including-kurds-and-ahwazi-arabs.pdf



²⁴ BMI - Bundesministerium für Inneres (Taucher, Wolfgang; Vogl, Mathias; Webinger, Peter [eds.]) (Author), published by BFA Staatendokumentation (Austrian Federal Office for Immigration and Asylum, COI unit): regiones et res publicae - The Kurds: History - Religion - Language - Politics, 2015, https://www.ecoi.net/en/file/local/1262738/90 1447760239 bfa-regiones-et-res-publicae-the-kurds-2015.pdf; Kurdistanca.com, *Qazi Muhammad* [1893-1947], http://kurdistanica.com/qazi-muhammad-1893-1947], http://kurdistanica.com/qazi-muhammad-1893-1947]

²⁵ Britannica, *Mahābād*, https://www.britannica.com/place/Mahabad

²⁶ DIS – Danish Immigration Service: *Iranian Kurds: Consequences of political activities in Iran and KRI*, 7 February 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2024578/Report+on+Iranian+Kurds+Feb+2020.pdf

chiesto asilo e a eventuali azioni da egli intraprese contro il governo iraniano. Altre fonti hanno evidenziato una serie di casi in cui cittadini iraniani di ritorno da paesi europei, dopo aver presentato domanda di asilo, sono stati arrestati²⁸.

Le informazioni utilizzate dalla Commissione territoriale a sostegno del diniego della domanda di protezione del ricorrente non trovano quindi riscontro nei più recenti rapporti consultati dal Tribunale, che affermano invece l'esistenza di un rischio di persecuzione per i cittadini curdoiraniani che fanno rientro nel Paese dopo aver chiesto protezione in Europa.

In conclusione, considerato che:

- è credibile e provata l'attività di scrittura di poesie a tema politico svolta dal ricorrente in passato mentre si trovava in Iran così come attualmente Italia ed è "complessivamente attendibile" il suo racconto;
- tale attività è inquadrabile come espressione di un'opposizione politica al governo iraniano;
- sono credibili le dichiarazioni circa la tradizione di militanza politica familiare del ricorrente, nota al governo e da esso avversata;
- le fonti danno evidenza del maggiore rischio di controllo al quale sono esposti i cittadini iraniani, e in particolar modo quelli di etnia curda, che fanno rientro nel Paese dopo aver presentato una domanda di asilo per motivi politici;
- secondo un giudizio prognostico, è fondato il rischio che il ricorrente, qualora rimpatriato, sia esposto al rischio di subire atti persecutori dovuti al fatto che le autorità lo possano ritenere sostenitore di un pensiero politico di opposizione al governo, rischio reso maggiormente concreto dal fatto che egli ha presentato domanda di protezione all'estero;

sono integrati i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato per motivi di opinione politica.

Restano assorbite nel riconoscimento dello status di rifugiato le domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

§ Le spese di lite

Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, dunque, l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

Si provvede inoltre, con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, contrariis reiectic

- in accoglimento del ricors

 Iran, il 1974, **codice CUI** lo *status* di rifugiato;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20/01/2021.

Il Presidente

Dott. Pietro Caccialanza

²⁸ DIS – Danish Immigration Service: *Iranian Kurds: Consequences of political activities in Iran and KRI*, 7 February 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2024578/Report+on+Iranian+Kurds+Feb+2020.pdf

